



COMUNE DI MARSCIANO

(Provincia di Perugia)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI

ART. 1

Oggetto del Regolamento e campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il servizio per l'illuminazione votiva dei cimiteri comunali, nel rispetto, oltreché del presente regolamento, delle norme di cui:

- a) al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, nr. 1265;
- b) al D.P.R. 10 settembre 1990, nr. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- c) al "Regolamento comunale di polizia mortuaria";
- d) ad ogni altra disposizione generale e speciale applicabile alla materia.

ART. 2

Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio di cui trattasi è gestito dal Comune in economia. E' fatta salva la possibilità di individuazione, da parte del Comune, di altra forma di gestione tra quelle indicate dal T.U. 267/2000.

ART. 3

Campo di applicazione

Il servizio è concesso, a domanda individuale, a seguito di richiesta fatta dagli interessati al competente ufficio comunale ed è assicurato per l'illuminazione votiva delle sepolture a inumazione e tumulazione, limitatamente ed esclusivamente alle zone già servite da linea principale.

Tutti gli interventi di costruzione di loculi, tombe di famiglia, cappelle, edicole, ampliamento del cimitero e di manutenzione dovranno comprendere la predisposizione per l'attivazione degli impianti di illuminazione votiva, che rimane di esclusiva competenza del Comune.

ART. 4

Contratto di utenza

All'atto della richiesta di cui al precedente art. 3 il richiedente, sottoscrivendo l'apposito modello (allegato 1), stipula il relativo contratto, acquisendo così ad ogni effetto la qualità di utente ed accettando tutte le statuizioni di cui al presente regolamento. La decorrenza del contratto è stabilita alla data di assunzione al Protocollo Comunale della richiesta stessa, con scadenza fissa al 31 dicembre dello stesso anno.

Il contratto di utenza comprende:

A) a carico del Comune:

- a) L'attivazione che consiste nel collegamento di punto luce all'impianto realizzato, costituito da portalampada, lampadina e connessioni cui sono correlate le spese di attivazione di cui al successivo art. 6 - A. Il portalampada può essere ordinario quando è costituito degli elementi base suddetti ed è installato a servizio del singolo posto salma in una posizione fissa e predeterminata. E' invece di tipo straordinario il portalampada che, costituito dagli stessi elementi base di cui sopra, è installato anche a servizio di più posti salma (loculi, cappelle, edicole, ecc.), in posizione modificata rispetto all'originaria.
- b) La manutenzione, la fornitura di energia, il ricambio gratuito delle lampadine fulminate, la sorveglianza dell'intera rete di distribuzione, la sostituzione dei materiali quali linee elettriche, trasformatori e quant'altro inerente al servizio cui è correlato il pagamento del canone annuo.

B) a carico dell'utente:

- a) il pagamento del canone annuale;
- b) la cura della parte di impianto di sua pertinenza mantenendo sempre in stato di efficienza il portalampada con gli annessi accessori di protezione;
- c) la comunicazione immediata di ogni guasto o rottura dell'impianto;
- d) la comunicazione tempestiva agli uffici comunali, di ogni variazione del proprio domicilio o eventualmente, del nuovo domicilio presso il quale desidera ricevere

la documentazione per il pagamento del canone annuale e degli altri oneri previsti. Lo stesso titolare del contratto di utenza, nell'ambito del medesimo rapporto contrattuale, può richiedere al competente ufficio comunale l'attivazione o la disattivazione di ulteriori punti luce, fermo restando il pagamento delle relative tariffe di cui al successivo articolo 6. Il contratto di utenza si risolve mediante comunicazione del titolare, redatta su apposito modello (allegato 1), almeno un mese prima della scadenza, ovvero entro il 30 novembre (vale a tal proposito la data di assunzione al protocollo comunale), salvo, in tal caso, l'obbligo per l'utente di provvedere al versamento anticipato delle spese di disattivazione di cui al successivo articolo n. 6 lettera B, mancando il quale, il rapporto contrattuale si intende proseguito ad ogni effetto.

In mancanza di tale disdetta, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno e così di seguito, avendo lo stesso una durata minima di un anno.

In caso di retrocessione di concessione cimiteriale il contratto si intende risolto senza alcun diritto a rimborsi, salvo, in tal caso, l'obbligo per l'utente di provvedere al versamento anticipato delle spese di disattivazione di cui al successivo articolo n. 6 lettera B. In mancanza di tale versamento si intende proseguito il rapporto contrattuale ad ogni effetto.

In caso di decesso del titolare del contratto di utenza, a ciascuno degli eredi è consentita la facoltà di subentrare nel contratto stesso, dando comunicazione del decesso all'ufficio competente, mediante apposito modello (allegato 2), ai fini della variazione della titolarità del contratto medesimo.

Le dichiarazioni rese dall'utente attraverso i modelli di cui al presente articolo soggiacciono alla disciplina di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per quanto attiene la veridicità delle dichiarazioni stesse e le responsabilità connesse in caso di mendacità.

ART. 5

Attivazione , orario e sospensione del servizio

L'attivazione del servizio di illuminazione votiva è effettuato entro quindici giorni dalla stipulazione del contratto di utenza.

Le lampadine sono fornite dal Comune e l'attivazione è effettuata esclusivamente dal Comune stesso.

L'orario del servizio è continuativo ed è erogato mediante lampada non superiore a 5 Watt.

L'eventuale sospensione del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori e per qualsiasi causa di forza maggiore, non comporterà rimborsi agli utenti.

ART. 6

Tariffe – Pubblicità delle tariffe

Il servizio di cui trattasi è assicurato con l'applicazione delle speciali tariffe approvate dalla Giunta Comunale che sono annualmente aggiornate in relazione alle variazioni dell'indice Istat ovvero in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.

Le tariffe suddette sono determinate secondo le seguenti tipologie:

A) **Attivazione:** collegamento di punto luce all'impianto realizzato, costituito da portalampada, lampadina e connessioni, salvo maggiori spese da calcolare a preventivo in caso di ulteriori interventi di predisposizione.

B) **Disattivazione:** scollegamento di punto luce, salvo maggiori spese da calcolare a preventivo in caso di interventi di ripristino.

C) **Canone annuale:**

a) singolo: punto luce unico (portalampada ordinario); posti salma serviti: fino a due, concessione cimiteriale unica (loculi, cappelle, ecc.).

b) plurimo: punto luce unico (portalampada straordinario); posti salma serviti: una fila intera, concessione cimiteriale unica (loculi), una lampadina. Tale tipo di canone viene applicato per ciascuna fila servita e/o per ogni lampadina installata. L'importo di tale

canone è stabilito dalla Giunta Comunale in misura compresa tra due e tre volte quello di cui al precedente punto a).

c) plurimo cappella: punto luce unico (portalampada straordinario); posti salma serviti: fino a dieci (cappelle), concessione cimiteriale unica o plurima, massimo 2 lampadine. Tale tipo di canone viene applicato per ogni gruppo di dieci posti salma e/o per ogni coppia di lampadine. L'importo di tale canone è stabilito dalla Giunta Comunale in misura compresa tra tre e quattro volte quello di cui al precedente punto a).

D) **Riattivazione:** a seguito di interruzione per mancato pagamento di cui al successivo articolo 7. In tal caso, oltre al canone arretrato, l'utente è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale e delle spese inerenti le operazioni di riattivazione. Qualsiasi modifica della tariffe s'intenderà notificata con la semplice pubblicazione ai sensi di legge della deliberazione della Giunta Comunale di cui al presente articolo.

Per le situazioni esistenti trova applicazione la tipologia di canone annuale analogicamente applicabile al caso di specie tra quelle sopradescritte.

ART. 7

Modalità di pagamento

In relazione alla nascita del rapporto di utenza sono dovute dall'utente le seguenti somme:

- 1) spese di attivazione, una-tantum, (art. 6, lettera A).
- 2) canone annuale anticipato (art. 6 lettera C). Nel caso in cui il contratto di utenza abbia decorrenza, ai sensi del precedente art. 4, nel secondo semestre dell'anno solare, tale importo è ridotto del 50% (cinquantapercento).

Tali importi sono riscossi mediante fattura recapitata al domicilio dell'utente di cui al precedente articolo 4 ed a spese di questo.

Ove non intervenga il pagamento entro trenta giorni dalla scadenza prevista, il Comune provvede attraverso il Custode alla sospensione del servizio, apponendo sul portalampada il relativo avviso per la regolarizzazione, la quale avviene mediante il pagamento dei canoni, nonché degli interessi e spese di cui al precedente articolo 6 lettera D.

Ove non si provveda a tale regolarizzazione entro i sei mesi successivi alla scadenza di cui al precedente comma, il contratto di utenza si intende risolto, senza che l'utente abbia diritto ad alcun indennizzo e fatta salva, da parte del Comune, la facoltà di recupero dei canoni e delle spese dovute.

In relazione alla estinzione del rapporto di utenza sono dovute dall'utente le seguenti somme:

- 1) spese di disattivazione, una-tantum, (art. 6, lettera B).

Nel caso di risoluzione contrattuale a richiesta dell'utente trova applicazione il disposto del precedente art. 4. Nel caso di risoluzione contrattuale per mancato pagamento, trova invece applicazione il disposto di cui al I precedente comma del presente articolo.

ART. 8

Divieti

E' assolutamente vietato all'utente ed a chiunque non sia espressamente autorizzato dal Comune di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente.

Nei confronti dei contravventori trova applicazione, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista (da 25 euro a 500 euro), nonché le disposizioni di cui ai commi successivi del presente articolo, fatta salva l'eventuale azione civile o penale da parte del Comune, che ha altresì facoltà di sospendere il servizio.

A tale scopo, fermo restando l'obbligo per il custode cimiteriale di segnalare tempestivamente per iscritto all'ufficio comunale competente la rilevata violazione, l'ufficio stesso, in qualsiasi modo pervenuto a conoscenza della violazione, richiede al Corpo di

Polizia Municipale l'accertamento della violazione e l'irrogazione della sanzione proponendone la misura in relazione all'entità e gravità della violazione medesima.

Ove il contravventore non provveda al pagamento della sanzione e/o al ripristino della situazione ed al pagamento dei danni entro il termine assegnato mediante raccomandata A/R, il Comune, senza ulteriori preavvisi, darà luogo alla risoluzione del contratto di utenza, fatte salve le azioni nei confronti dei contravventori.

ART. 9

Riserva

Il Comune si riserva il diritto di apportare alle clausole del rapporto di utenza contenute nel presente Regolamento tutte quelle modifiche ed aggiunte che nel tempo si rendessero opportune per il migliore funzionamento del servizio, o necessarie per modificazioni del mercato, in relazione ai costi del materiale in genere, dell'energia elettrica, della manodopera o per qualsiasi altro onere aggiuntivo. Di tali variazioni ed aggiunte è data tempestiva comunicazione agli abbonati con mezzi idonei.

ART. 10

Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento, in relazione alle norme di legge che ne disciplinano l'entrata in vigore, ha efficacia dal 01.01.2008.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, per quanto applicabili.

In particolare, per quanto riguarda le tariffe, trova applicazione il disposto di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6.

Ai fini di cui al precedente comma, copia del presente Regolamento è portato a conoscenza di tutti gli utenti del servizio nelle forme che il Comune riterrà più idonee.

Copia del medesimo è, comunque, tenuta a disposizione dei cittadini presso il competente ufficio comunale, affinché ne possano prendere visione in qualsiasi momento.